



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Urbanistica e SUAPE

Ordinanza numero 82 del 25/08/2026

Oggetto: “INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA CULEX PIPPIENS PER PRESENZA DI CASI DI WEST NILE NEL TERRITORIO COMUNALE” – DISPOSIZIONI PER I CITTADINI RESIDENTI/INTERESSATI ALLE AREE DI INTERVENTO IN POZZUOLO: VIALE PERUGIA (SP 302, DAL KM 0 AL KM 0+350); VIA INDIPENDENZA (SR 454, DAL KM 8+490 AL KM 8+900)

IL SINDACO

PREMESSO CHE risulta necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo e ad animali domestici e da affezione attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara *Culex pipiens*;

PRESO ATTO della nota dell'Azienda USL Umbria n. 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, acquisita al prot. n. 26018 del 25/08/2026, con la quale è stato segnalato che nel territorio del Comune di Castiglione del lago si è manifestato un caso di infezione da virus West Nile, trasmessa da zanzara del genere *Culex pipiens*;

CONSIDERATO che è necessario attuare gli interventi atti a prevenire la diffusione di queste malattie e la massima riduzione possibile della popolazione della zanzara *Culex pipiens*, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo I (Attribuzione dei Comuni) e dell'art. 32, comma 3 (funzioni di Igiene e Sanità pubblica e di polizia veterinaria);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di “definizione dei livelli

essenziali di assistenza”;

VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015 n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;

VISTA la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993;

VISTA le deliberazioni di Giunta Regionale dell’Umbria n. 443 del 09 aprile 2003, n. 543 del 12 maggio 2004, n. 662 del 12 aprile 2005, n. 865 del 24.05.2006, n. 469 del 26.03.2007, rese esecutive ai sensi di legge, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l’Intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025“, ed in particolare le indicazioni di cui all’”Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee Guida per il controllo dei culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia” predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22/08/2016, inerente le attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi, con particolare riferimento all’articolo 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

RICHIAMATA la nota della Azienda USL Umbria n. 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, protocollo n. 0172314 del 24/08/2026, acquisita al protocollo comunale n. 26018 del 25/08/2026, con la quale si segnala un caso sospetto di febbre virale West Nile in corrispondenza dell’abitazione sita in Viale Perugia n. 8, Pozzuolo, nel Comune di Castiglione del lago;

PRESO ATTO che con stessa nota della Azienda USL Umbria n. 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, si richiede l'emissione urgente di idoneo provvedimento amministrativo per consentire interventi straordinari di disinfestazione in corrispondenza di aree pubbliche e/o corti private situate **nel raggio di metri 200 da Viale Perugia n. 8, Pozzuolo – lungo le seguenti strade:**

VIALE PERUGIA (SP 302, dal km 0 al km 0+350);

VIA INDIPENDENZA (SR 454, dal km 8+490 al km 8+900).

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 - dell’articolo 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

DISPONE

- che vengano effettuati interventi di disinfestazione adalticida contro le zanzare, in ambito pubblico e in ambito privato, **nei giorni 26, 27 e 28 agosto 2026 dalle ore 00:00 alle ore 6:00, in corrispondenza di aree pubbliche e corti private site lungo le seguenti strade:**

VIALE PERUGIA (SP 302, dal km 0 al km 0+350);

VIA INDIPENDENZA (SR 454, dal km 8+490 al km 8+900).

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi possono essere rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.

- che venga effettuato un intervento di disinfestazione contro le larve di zanzare, in ambito pubblico ed in ambito privato, **nel giorno 26 agosto 2026 dalle ore 8.00 fino al termine delle operazioni, in corrispondenza di aree pubbliche e corti private site lungo le seguenti strade:**

VIALE PERUGIA (SP 302, dal km 0 al km 0+350);

VIA INDIPENDENZA (SR 454, dal km 8+490 al km 8+900).

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi possono essere rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.

Il trattamento adalticida del 26 agosto 2026 sarà effettuato dal Servizio Controllo Organismi infestanti dell'UOC. ISP - USL Umbria 1 con il prodotto ONLY PY a base di Piretro.

I trattamenti successivi saranno effettuati dalla ditta INFEST CONTROL, con il prodotto adalticida MULTI-CYPEVO (registrazione del Ministero della Salute n. 21548) a base di Cipermetrina.

Il prodotto antilarvale che verrà utilizzato AEDEX (Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2024/00980/BBP) è a base di S-Metoprene puro e Denatonium Benzoate con target specifico nei confronti delle larve di zanzare.

- che presso le pertinenze private, in concomitanza con il trattamento antilarvale vengano rimossi tutti i focolai rimovibili di zanzare;
- che in concomitanza dei trattamenti adalticidi in ambito pubblico **sia impedito il transito pedonale e sospesa la circolazione di tutti i veicoli nelle vie elencate in premessa nei giorni 26, 27, 28 agosto dalle ore 00:00 alle ore 6:00 o comunque fino al termine delle operazioni, eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso.**

Durante tutto il tempo necessario all'effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adulticida, in corrispondenza degli appartamenti, locali e corti esterne siti nelle vie interessate dagli interventi:

1. non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni;
2. porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse;
3. deve essere sospeso l'uso di impianti di ricambio di aria;
4. gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo;
5. si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali;
6. si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;
7. in presenza di apiari nell'area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
8. si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci;
9. nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;
10. si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo;
11. deve essere consentito l'accesso all'interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione ovvero: Funzionari del Comune, Operatori Disinfestatori, Personale Tecnico del Dipartimento di Prevenzione della USL 1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e operatori della Protezione Civile.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLGS 267/2000 e, in caso di recidiva, i trasgressori saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comune provvederà alla assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica ivi compresa l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

DISPONE INOLTRE CHE

Il Personale addetto all'intervento di disinfestazione adotti idonei Dispositivi di Protezione Individuale, compresi i repellenti anti zanzare;

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori venga demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 1, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi (cartelli da collocare nelle aree pubbliche interessate al trattamento); pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune; comunicati stampa su emittenti e quotidiani locali, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione; copia del presente atto può essere richiesta presso l'Area Urbanistica e SUAPE, nonché l'Ufficio Segreteria del Sindaco del Comune di Castiglione del lago.

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa nelle forme di Legge a:

- Personale ispettivo del DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA USL UMBRIA 1, SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA P.E.C. (aslumbria1@postacert.umbria.it);

- Al Comandante della Polizia Municipale di Castiglione del Lago, SEDE;

- CARABINIERI – STAZIONE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (tpg31681@pec.carabinieri.it);

- ARPA UMBRIA P.E.C. (protocollo@cert.arpa.umbria.it);
- Al Responsabile dell'Area Urbanistica e SUAPE del Comune di Castiglione del Lago, SEDE;
- PROVINCIA DI PERUGIA servizio.gestioneviabilita@pec.provincia.perugia.it
- All'ALBO PRETORIO del Comune di Castiglione del Lago, SEDE.

INFORMA CHE

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

- a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati. Non sono azionabili gli altri ricorsi amministrativi (rimostranza e ricorso gerarchico) per assenza di specifica previsione normativa;
- b) Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 7/08/1990 n. 241 ss.mm.ii. è l'Ing. Monia Torrini, e-mail urbanistica@comune.castiglione-del-lago.pg.it
- c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Area Urbanistica e SUAPE.

Castiglione del Lago, li 25/08/2026

Sindaco
Matteo Burico / InfoCert S.p.A.